



# CITTÀ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## ORDINANZA N° 72 DEL 12.06.2015

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto** il Decreto di Prefetto della Provincia di Cosenza prot. 26965/2015/AREA III relativa alla circolazione degli automezzi pesanti nel periodo estivo lungo la SS18, nel tratto compreso tra i Comuni di Amantea e Tortora;
- Considerata** la necessità e l'urgenza per motivi di sicurezza pubblica di sospendere temporaneamente, nel periodo della stagione estiva di maggiore intensità di traffico, la circolazione degli automezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li destinati al trasporto di cose sul tratto urbano della SS 18 e denominato Corso Europa, Corso Malta e via Stromboli, consentendo, in determinate fasce orarie, la circolazione dei soli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico merci nel territorio interessato dal suddetto decreto Prefettizio, nonché degli automezzi degli autotrasportatori residenti nel territorio medesimo indipendentemente dalle predette esigenze;
- Atteso** che dalla riunione COV del 05.06.2015 è emersa l'urgente necessità di anticipazione al 15 giugno l'operatività del provvedimento di sospensione della circolazione dei suddetti mezzi pesanti e di deviare il traffico degli stessi sul seguente unico itinerario alternativo: in direzione sud, dallo svincolo della A3 di Lauria Nord, i mezzi pesanti transiteranno lungo la SS853 (Sinnica), la SS106 (Jonica), la SS534 con rientro in A3 allo svincolo di Tarsia nord, viaggiando in senso inverso sul medesimo percorso in direzione nord;
- Visti** gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

### ORDINA

Dalle ore 0,00 del 15 giugno 2015 e fino alle ore 6,00 del 15 settembre 2015, è sospesa la circolazione stradale dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sul tratto urbano della SS. 18 denominato, rispettivamente, Corso Europa, Corso Malta e via Stromboli, in entrambi i sensi di marcia. Per gli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla limitazione di cui al Decreto richiamato in premessa, nonché per i soli autotrasportatori residenti nei comuni ricadenti nel tratto stradale della SS 18 compresi tra Tortora ed Amantea, indipendentemente da esigenze di carico e scarico merci nel territorio interessato, è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:

- **Dalle ore 4,00 alle ore 10,30;**
- **Dalle ore 13,00 alle ore 17,00;**
- **Dalle ore 20,30 alle ore 22,00.**

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli ed ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione Civile, ecc.);
- b) Militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio e delle Forze di Polizia;
- c) utilizzati dall'ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto della amministrazioni comunali, effettuano un servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalle amministrazioni comunali;
- e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o "Poste Italiane", nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del D. Lgs. 22.07.1999, n. 261, in virtù di licenze ed autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.

Città di Amantea	
(Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	401
Dal	15.06.2015
Al	30.06.2015

Il divieto altresì non si applica per i veicoli appartenenti ad autotrasportatori residenti nei Comuni ricompresi nel tratto della SS. 18 tra Tortora ed Amantea che compiono percorso per il rientro in sede, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 60 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto.

L'operatività della presente ordinanza è sospesa in ipotesi di emergenza di viabilità che dovessero indurre le autorità preposte ad incanalare il traffico autostradale lungo il tragitto della SS. 18, limitatamente alla durata delle emergenze stesse.

## DISPONE

### Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
  2. sarà inserita sul sito internet istituzionale [www.comune.amantea.cs.it](http://www.comune.amantea.cs.it) ;
  3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
    - a) Comando Provinciale Carabinieri tramite la Stazione Carabinieri di **Amantea**;
    - b) Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di **Cosenza**;
    - c) Comando Provinciale Vigili del Fuoco **Cosenza**;
    - d) alla Tenenza Guardia di Finanza di **Amantea**;
    - a) alla Delegazione di Spiaggia di **Amantea**;
    - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di **Amantea**.
- per quanto di loro competenza

## AVVERTE

a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante  
Cap. Emilio Caruso